

N. R.G. 66/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

Esecuzione

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 66/2018**

tra

**CREDITORE** [REDACTED]

e

**DEBITORE ESECUTATO**

**TERZO PIGNORATO**

Oggi 10/05/2018, ad ore 12.30, innanzi al Giudice delle Esecuzione, Giudice Onorario, Maria Egle Polchi, è presente per il creditore procedente l'Avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] per delega orale, la quale chiede l'assegnazione delle somme.

Per il debitore executato è presente l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED] la quale si riporta alle note difensive in atti.

Il Giudice Onorario

Rilevato che il debitore executato essendo la retribuzione necessaria per le spese quotidiane ovvero per il soddisfacimento delle proprie esigenze essenziali di vita, chiedeva la riduzione della quota oggetto della ritenuta cautelativa in favore del creditore procedente, posto che il vincolo di indisponibilità delle somme percepite, avrebbe inciso riducendo ulteriormente l'unica fonte di sostentamento del debitore executato finendo così per non garantire allo stesso, adeguati mezzi economici per il suo sostentamento.

Ritenuto che l'istanza de qua non può trovare accoglimento sulla base del principio di diritto che qui di seguito di espone.

Ritenuto in particolare, con riguardo alla richiesta di riduzione ad una quota inferiore delle somme da assegnare al creditore procedente, che l'istanza non può trovare accoglimento sulla scorta dell'assunto che il bilanciamento tra le ragioni creditorie e quelle del debitore executato devono essere sottratte alla propria discrezionalità, posto che trattasi di un bilanciamento operato dal legislatore.

Ritenuto che con la sentenza n. 508 del 31.12.2015 la Corte Costituzionale ha ribadito il principio che il recente intervento della Corte Costituzionale, attuato con la sentenza n. 248 del 03.12.2015, ha ribadito che il "quinto dello stipendio", oggetto di pignoramento presso terzi da parte dei



creditori, si calcola sull'intera retribuzione della busta paga: non può quindi essere esclusa una cifra minima da lasciare al debitore per il proprio sostentamento né si può ridurre la quota pignorata non essendo prevista alcuna discrezionalità al giudice dell'esecuzione.

Relativamente, poi, al criterio di calcolo della quota di pignoramento, si precisa che la quota di assegnazione predeterminata dal legislatore è pari ad un quinto, e che la base di calcolo deve ritenersi l'intera retribuzione.

vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato [redacted] trasmessa a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata e depositata dal creditore telematicamente;

ritenuto

che il credito fatto valere da [redacted] mandataria di [redacted] nei confronti di [redacted] ammonta in base all'importo del precetto, detratto l'acconto già versato, ad euro 56.707,99, oltre interessi successivi al tasso convenzionale;

che le spese di esecuzione devono essere liquidate in euro 3.706,30, per compensi e per spese, comprensivi di i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario, oltre le occorrente spese di registrazione del presente provvedimento;

visto l'art. 553 c.p.c.;

IN NOMINE DELLA LEGGE

#### ASSEGNA

al creditore procedente la somma pari ad 1/5 dello stipendio mensile, al netto delle sole ritenute fiscali e previdenziali, dovuta dal terzo pignorato suddetto al debitore esecutato, nonché 1/5 del trattamento di fine rapporto in caso di risoluzione anticipata del rapporto, all'esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti precedentemente eseguiti e fino alla concorrenza del complessivo importo di euro 60.414,29, oltre le eventuali spese di registrazione e notifica e successive nonché gli interessi al tasso convenzionale maturati sulla sorte capitale, a scalare, successivi al precetto e fino al saldo, a totale soddisfo del credito per spese di esecuzione ed a totale soddisfo del credito vantato

#### ORDINA

Al terzo pignorato di corrispondere all'assegnatario entro il termine di venti giorni dalla notifica della presente ordinanza la somma sopra indicata nonché quanto dovuto mensilmente, alla maturazione delle successive retribuzioni dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore esecutato per la somma corrispondente

Il Giudice Onorario  
dott. Maria Egle Polchi

